

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, lunedì 7 ottobre 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### SEZIONE I

---

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 35

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, recante: «Approva-  
zione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore  
Sanità»** . . . . . Pag. 15819

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 36

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 33** . . . . . Pag. 15819

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 37

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4** . . . . . Pag. 15819

**PARTE PRIMA****SEZIONE I**

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 35

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, recante: «Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore Sanità».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Alla fine del 2° comma dell'art. 5 le parole: "e comunque in possesso ... .." fino alle parole: "... della presente legge." sono abrogate.

2. Alla fine dell'art. 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma.

«5. Tutti i subentri successivi al D.Lgs 502/92 sono da considerare come nuove autorizzazioni.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2 ottobre 2002

**Chiaravalloti**

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 36

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 33.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 33.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 ottobre 2002

**Chiaravalloti**

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 37

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, così come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dell'articolo 9 le parole "entro il 31 gennaio 2001" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002";

b) all'articolo 9 è reinserita la lettera b) nel seguente testo: "per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2002, l'incentivo per ogni rapporto stabilizzato, è determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili alla data del 1° agosto 2002 e a tal uopo accreditate dal Ministero del Lavoro, fermo restando il tetto massimo di € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71)";

c) la lettera a) dell'articolo 10, è così sostituita: "10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni".

**Art. 2**

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, dopo l'art. 10 è inserito il seguente articolo:

**“Art. 10 bis**

1. In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato con orario ridotto, l'incentivo di cui al precedente articolo 9 è corrisposto proporzionalmente rispetto alle ore previste contrattualmente per il tempo pieno.

2. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione, dalle risorse dovute per l'anno 2002 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale n. 18 del 30 luglio 1996 e non utilizzate dagli Enti medesimi”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 3 ottobre 2002

**Chiaravalloti**

---

**Vendita:**

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);

un fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

**Prezzi e condizioni di abbonamento:**

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 70.000 (euro 36,15).

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 35.000 (euro 18,08).

**Condizioni di pagamento:**

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

*Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.*

---

---

**Editore:**

REGIONE CALABRIA  
AUT. TRIBUNALE CATANZARO  
N. 31/1994

**Direttore responsabile:**

OLDANI MESORACA

**Redattore:**

FRANCESCO LE PERA

**Stampa:**

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.  
CATANZARO

---